

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-733	del 24/10/2014
Oggetto	Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di energia elettrica 7. CIG 5971724689	
Proposta	n. PDTD-2014-728 del 17/10/2014	
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Patrimonio E Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Ing. Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 24 (ventiquattro) ottobre 2014 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo , Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER
relativa alla fornitura di energia elettrica 7. CIG: 5971724689**

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 16.12.2013 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2014 ai Centri di Responsabilità”;
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 3 del 07.01.2014 che assegna il budget per l’esercizio 2014 alle Aree della Direzione Amministrativa”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 14.02.2014 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Programma dell’attività contrattuale nell’esercizio 2014” nella quale è contemplata l’adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura annuale di energia elettrica per le utenze Arpa per il 2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 13.10.2011 “Politica per gli acquisti verdi di Arpa Emilia-Romagna” concernente la politica di sostenibilità ambientale perseguita dall’Agenzia;

PREMESSO:

- che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata “Intercent-ER”, ha espletato nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi suddividendola in tre lotti in relazione alle amministrazioni destinatarie:
 - Lotto 1: per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale –Utenze in bassa tensione;
 - Lotto 2: per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale –Utenze in media tensione;
 - Lotto 3: per le amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della L.R. N. 11/2004;
- che Arpa rientra tra le Amministrazioni destinatarie del Lotto 3;
- che con atto del Dirigente competente n.186 del 25/07/2014, l’Agenzia Intercent-ER ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto di interesse per Arpa, a favore della Ditta GALA S.p.A. con sede legale in Via Savoia 43/47 ROMA C.F. e P.IVA 06832931007 con la quale ha stipulato apposita convenzione, in data 29 settembre 2014 contenente tutti i termini e le condizioni della fornitura di energia elettrica e servizi connessi, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE:

- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare gli artt.19 "Costituzione della struttura regionale di acquisto" e 21 "Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato" dispone che Arpa Emilia-Romagna, deve utilizzare le convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale;

CONSIDERATO:

- che l'Area Patrimonio e Servizi Tecnici ha effettuato una ricognizione delle utenze esistenti presso le sedi dell'Agenzia che si allega sub B) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- che la spesa annua presunta per i consumi di energia elettrica, stimati sulla base dei costi registrati nell'ultimo esercizio, ammonta complessivamente ad € 1.000.000,00, IVA esclusa, ripartiti come segue:
 - € 332.932,56 per la mera fornitura, da indicare nel relativo ordinativo, come previsto dalla sopraccitata convenzione con Intercent-ER che deriva dalle seguenti stime:
 - PO (F0) 52.000 KW/h x € 0,05879= € 3.057,08
 - PO (F1) 2.422.860 KW/h x € 0,06038= € 146.292,29
 - PO (F2) 1.241.000 KW/h x € 0,06250= € 77.562,50
 - PO (F3) 2.186.000 KW/h x € 0,04607= € 100.709,02
 - Energia verde 5.901.860 KW/h x € 0,00090= € 5.311,67;
 - € 667.067,44 per oneri di dispacciamento del mercato libero, spese di trasporto, componenti A e UC del mercato libero, imposte, altri oneri;
- che l'attivazione, richiesta da Arpa dell'"opzione verde" comporta un sovrapprezzo pari a 0,00090 €/KWh;
- che il contratto relativo alla fornitura suddetta, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, avrà decorrenza dal 01.01.2015 e scadenza al 31.12.2015;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, di aderire al lotto 3 della convenzione stipulata dall'Agenzia regionale Intercent-ER. con GALA S.p.A, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28/2007 e dell'art. 21 della L.R. n. 11 del 2004, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti, che svolge la funzione di Punto ordinante per Arpa già registrato al sistema Intercent-ER, la sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura;

- di individuare quale Responsabile Operativo dell'amministrazione il Geom. Cesare Lamandini collaboratore dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, quale soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con GALA S.p.A;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Claudio Candeli, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

DATO ATTO altresì:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 8 comma 4 del regolamento sul decentramento amministrativo, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di aderire per i motivi in premessa esposti, alla convenzione stipulata in data 29 settembre 2014, tra Intercent-ER e GALA S.p.A. concernente la fornitura di energia elettrica, per le utenze esistenti presso le sedi dell'Agenzia come si evince dall'elenco, allegati rispettivamente sub A) e sub B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di richiedere, coerentemente con la politica di sostenibilità ambientale perseguita dall'Agenzia, come da "Politica per gli acquisti verdi di Arpa Emilia-Romagna" approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.73 del 13.10.2011, la fornitura di energia elettrica verde, e quindi la certificazione da parte del Fornitore della provenienza della energia da fonti rinnovabili, in misura pari al quantitativo di energia consumata, a fronte del riconoscimento di un sovrapprezzo pari ad 0,00090 €/KWh;
3. di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Elena Bortolotti, che svolge la funzione di Punto ordinante per Arpa già registrato al sistema Intercent-ER, la sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura per il periodo 1.1.2015-31.12.2015;
4. di dare atto che il CIG derivato riferito alla fornitura di energia elettrica per l'anno 2015 è il seguente: **5971724689**;
5. di individuare quale Responsabile Operativo dell'amministrazione il Geom. Cesare Lamandini collaboratore dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, quale soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con GALA S.p.A;
6. di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento, avente natura di "Utenze" è stimata, come importo complessivo di fornitura di energia attiva, tasse, dispacciamento ed altri oneri, in € 1.220.000,00 (IVA al 22% inclusa) è a carico

dell'esercizio 2015 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità dei nodi periferici e dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

**CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTI N. 2 E 3
TRA**

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

GALA SPA, sede legale in Roma, via Savoia n. 43/47, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 06832931007, P. IVA 06832931007, domiciliata ai fini del presente in Roma, via Savoia n. 43/47, in persona del Presidente, Amministratore delegato e legale rappresentante ing. Filippo Tortoriello, giusti poteri allo stesso conferiti dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo della Società (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**);

c) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura di **energia elettrica 7**, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il giorno 05/06/2014;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2 e 3 della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura oggetto della presente Convenzione ed gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale; nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni:** le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - a) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni. Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per supero della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'Articolo "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.
2. Nell'ambito di tale Convenzione saranno emessi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) da parte delle Amministrazioni per la fornitura di energia elettrica. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a eseguire la fornitura di energia elettrica, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, per il Lotto due pari a Euro 21.641.816,00, IVA esclusa, e per il Lotto tre pari a Euro 23.360.705,00, IVA esclusa.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di energia elettrica, la cui durata si estende fino al 31 dicembre 2015.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.
7. L'Agenzia potrà richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una variazione nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o raccomandata a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
GALA SPA, Via Savoia 43/47 Roma, telefono n. 06 37592701 ovvero mediante fax al numero dedicato 06 37350632.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. In concomitanza con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, le Amministrazioni invieranno al Fornitore la lista dei Punti di Prelievo ed i relativi consumi storici.
6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata fino al 30 settembre 2015.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinario di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
5. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
6. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
7. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni contraenti, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, l'Agenzia potrà effettuare delle verifiche a campione sull'andamento del servizio, al fine di accertare la corrispondenza tra l'importo richiesto nelle fatture e il servizio effettivamente erogato.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire l'energia elettrica ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) stipulare i contratti per i servizi di trasporto e dispacciamento secondo quanto disposto dalle delibere dell'Autorità n. 05/04 s.m.i., n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i. e richiedere e predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e) garantire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti, anche in conformità a quanto previsto dalla Delibera n.333/07 dell'Autorità;
 - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i Punti di Prelievo indicati dalle Amministrazioni al momento della sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore si obbliga a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere attivata dal Fornitore con le modalità stabilite nell'articolo 5 del Capitolato Tecnico.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine della Data di Attivazione della fornitura, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

Articolo 12 - Servizi connessi

Oltre alla fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo per la fornitura:

- A. **Servizio di accesso dati su web:** Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Agenzia, alla stipula della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre: il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del call center, ciò al fine di pubblicare detto materiale nel Sito dell'Agenzia con tutte le informazioni utili agli utenti. Al Fornitore viene fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di: (1) ricevere/accettare gli Ordinativi di Fornitura; (2) monitorare costantemente l'andamento degli Ordinativi di Fornitura.
- B. **Servizio di reportistica:** il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, in allegato a ciascuna fattura, un Report nel rispetto delle modalità e caratteristiche riportate all'articolo 11 Reportistica dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico. Su richiesta specifica dell'Agenzia il Fornitore si obbliga a trasmettere, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, copia dei Report di cui sopra. Inoltre il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 8 Dati di sintesi, completo di tutte le informazioni riportate nello stesso Allegato e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2015 (termine dell'Ordinativo di fornitura), nel rispetto dei termini e delle modalità riportate all'Articolo 14 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico. Su specifica richiesta dell'Azienda sanitaria/Ospedaliera il Fornitore si impegna a produrre il documento Allegato 8 Dati di Sintesi su base **trimestrale** articolato per struttura/presidio.
- C. **Call Center:** Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della fornitura, alle modalità di inoltro dei reclami. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare, entro la data di stipula della Convenzione, un numero verde con chiamata gratuita a disposizione del personale delle Amministrazioni, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi.
In aggiunta a quanto sopra richiesto e alle altre condizioni specifiche inerenti la fornitura riportate nella documentazione di gara, il Fornitore può rendere fruibile alle Amministrazioni Contraenti un'area del proprio sito, dove potrà rendere disponibili informazioni relative allo stato di attivazione dell'Ordinativo, collocare le fatture, inserire i documenti di reportistica ecc. Si dà evidenza che tale servizio in ogni caso non è sostitutivo, salvo diverso con l'Amministrazione contraente, di alcuno dei servizi/modalità espressamente riportati nella documentazione di gara.
Le modalità di profilazione e di accesso a detta area da parte delle Amministrazioni contraenti verranno concordate direttamente con il Fornitore.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati applicando i prezzi, per ciascuna fascia oraria, offerti dal Fornitore:

Lotto 2				Lotto 3			
DESCRIZIONE	Peso	Prezzo unitario c€/kWh	Prezzo totale c€/kWh (Pu*Peso)	Descrizione	Peso	Gala S.p.a.	
						Prezzo unitario c€/kWh	Prezzo totale c€/kWh (Pu*Peso)
P ₀₊₁	0,379	5,913	2,241	P _{0 MONORARIO}	0,001	5,879	0,006
P ₀₊₂	0,236	6,125	1,439	P _{0 F1}	0,368	6,038	2,222
P ₀₊₃	0,386	4,482	1,730	P _{0 F2}	0,187	6,250	1,169
				P _{0 F3}	0,271	4,607	1,248
				P _{0 MONORARIO (IP) per Illuminazione Pubblica}	0,003	5,435	0,016
				P _{0 F1 (IP) per Illuminazione Pubblica}	0,012	6,038	0,072
				P _{0 F2 (IP) per Illuminazione Pubblica}	0,045	6,250	0,281
				P _{0 F3 (IP) per Illuminazione Pubblica}	0,113	4,607	0,521
				P _{0 ENERGIA VERDE sovrapprezzo per ottenere la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa)}	0,05	0,090	0,005
						Totale	5,540
			TOTALE				5,410

2. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1 per la fornitura dell'energia, saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

I prezzi della fornitura restano fissi per tutta la durata della fornitura.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per singolo mese e singolo POD conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico. A tal fine si evidenzia che ai sensi del D.lgs. n 231/2002 e s.m. i termini di pagamento per le Aziende Sanitarie sono di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della fattura.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, senza commistioni con ulteriori contratti/convenzioni, deve essere riferita al singolo Punto di Prelievo cui si riferisce, riportare l'indicazione dei consumi reali, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare il costo della bolletta e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. In fattura il Fornitore dovrà inoltre riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 (prezzi per fascia oraria, oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore vigente per il mercato libero, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o

elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero). Tale esplicitazione potrà essere riportata in fattura ovvero in un allegato che costituisca parte integrante della fattura stessa, a tutti gli effetti.

Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione (es. articolo 44 bis e 45 della Delibera AEEG n.111 del 2006) potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile. Di tale situazione il Fornitore dovrà in ogni caso darne evidenza in fattura.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. E' fatto obbligo al Fornitore di rendere disponibili alle Amministrazioni le fatture in formato elettronico.

3. Nel caso di PoD classificati come Officine di Produzione (c.d. Impianti di Cogenerazione) le accise sulla Energia Elettrica (codice tributo 2806), verranno corrisposte direttamente dall'Amministrazione titolare della licenza di esercizio, con cadenza mensile. Pertanto, a partire dalla prima bolletta disponibile, per i PoD di cui sopra, non devono essere applicate in fattura le accise sulla Energia Elettrica in quanto direttamente gestite dall'Amministrazione.
4. Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con l'Amministrazione, con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD.
5. Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 marzo 2016, fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore Locale e quindi non ascrivibili al Fornitore.
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000001868459, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese IT, CINIT/ 33, CINEUR/ V, A.B.I./ 05387, C.A.B./ 03203, /IBAN/cc IT33V0538703203000001868459
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità ARG/elt n. 4/2008.
10. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'Ordinativo di fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
11. A tal fine in fattura o in un documento allegato alla stessa, il Fornitore deve riportare l'indicazione della ritenuta dello 0,5% sul predetto importo.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove

ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore nonché nel caso in cui le informazioni fornite dall'Amministrazione siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale a partire dalla data prevista per l'attivazione e sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e ai suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
3. Per la mancata operatività del *Call Center* di cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a 1 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di mancata operatività. La penale verrà applicata a partire dalla data in cui sia accertata la mancata operatività e fino a quanto il servizio non verrà reso operativo.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell' Ordinativo di Fornitura. La penale verrà applicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento (cioè dalla data di ricezione delle fatture del relativo mese) e fino alla produzione del documento richiesto.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla trasmissione del documento Allegato 8 Dati di sintesi di cui all'articolo 14 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. La penale verrà applicata con decorrenza dal 1 aprile 2016 e fino alla produzione del documento richiesto.
6. Per il solo Lotto n.3, qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a:
 - assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
ovvero
 - alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,10 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
7. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 4 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico (mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità) per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data in cui non riceveranno la fattura in modo corretto.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura *de quo* inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall'Amministrazione o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta dalla Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - l) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;

- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero singoli Lotti. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
 9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del soprarichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 22 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
 6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 23 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. I suddetti atti di cessione dovranno contenere, inoltre, i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei POD.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26 - Responsabile del Servizio e Responsabile tecnico

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Erik De Marco il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico 06 37592701, numero di fax 06 37350632, indirizzo e-mail protocollo@gala.it.

3. Il Fornitore inoltre individua nel Sig. Erik De Marco il Responsabile tecnico della fornitura, con il compito di supportare le Amministrazioni contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo legati al servizio.
4. I dati di contatto del Responsabile tecnico sono: numero telefonico 06 37592701, numero di fax 06 37350632, indirizzo e-mail e.demarco@gala.it, pec: comunicazioni@pec.gala.it

Articolo 27 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 28 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal

Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 31 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. L'Agenzia Intercent- ER ha potrà avvalersi di specifico supporto per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi per verificare la regolarità e la correttezza della fatturazione.

Articolo 32 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs 82/05 e s.m.i.
F.to ALESSANDRA BONI

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs 82/05 e s.m.i.
F.to FILIPPO TORTORIELLO

**ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTI N. 2 E 3**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

GALA SPA, sede legale in Roma, via Savoia n. 43/47, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 06832931007, P. IVA 06832931007, domiciliata ai fini del presente in Roma, via Savoia n. 43/47, in persona del Presidente, Amministratore delegato e legale rappresentante ing. Filippo Tortoriello, giusti poteri allo stesso conferiti dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo della Società (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

Clausole vessatorie

Il sottoscritto FILIPPO TORTORIELLO, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Responsabile della fornitura), Articolo 27 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 33 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
F.to FILIPPO TORTORIELLO



Tutti i dati sono obbligatori

DATI ANAGRAFICI CLIENTE						
Numero Ordinativo						
Ragione Sociale		Tipo di fatturazione		pagamento		
dell'Emilia Romagna		REGISTRATO		DIGITALE AGGREGATA		
					Bonifico	
Indirizzo sede Legale						
Toponimo	Indirizzo	Civico	CAP	Località	PR	PEC o E-Mail della sede
VIA	Po	5	40139	Bologna	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it
Telefono	0516223955					
Codice Fiscale	Partita Iva	Referente Tecnico	E-Mail	Amministrativo	E-mail	
04290860370	04290860370	Cesare Lamandini	clamandini@arpa.emr.it	Veronica Pacciotti	vpacciotti@arpa.emr.it	

DATI TECNICI POD E INDIRIZZI FATTURAZIONE

DATI TECNICI										INDIRIZZO DEL PUNTO DI CONSEGNA										INDIRIZZO PER INTESAZIONE DELLA FATTURA									
POD	Mercato provenienza	Partita IVA	Codice Fiscale	Tensione di consegna (V)	Pot. Impegnata (kW)	Pot. Disponibile (kW)	Componente tariffaria	Energia anno (kWh)	Data decorrenza fornitura	Denominazione	Toponimo	Indirizzo	Civico	CAP	Località	Provincia	Aggregazione fatture	CUU	Codice IVA	Denominazione	Toponimo	Indirizzo	Civico	CAP	Località	Provincia	Indirizzo PEC per fattura digitale	Indirizzo E-Mail per fattura digitale	Opzione Verde
IT001E00259888	Convenzione	04290860370	04290860370	15.000	75	75	MT-AU	193255	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	Bologna	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT011E10114643	Convenzione	04290860370	04290860370	380	6	6	BT-AU	9900	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Antonio Begarelli	13	41121	Modena	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49191395	Convenzione	04290860370	04290860370	380	60	60	BT-AU	73600	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Largo	Caduti del Lavoro	4	40122	Bologna	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04750665	Convenzione	04290860370	04290860370	380	11	11	BT-AU	9314	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Modena	29122	29122	Piacenza	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04736053	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	11641	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Pietro Giordani	11	29121	Piacenza	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E00244987	Convenzione	04290860370	04290860370	15.000	220	220	MT-AU	429352	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	XXI Aprile	48	29121	Piacenza	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04736210	Convenzione	04290860370	04290860370	220	3	3,3	BT-AU	3471	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Pascoli	4	29015	Castel San Giovanni	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E48009950	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	9077	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Pavesa	29010	29010	Besenzone	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49587977	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	8799	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Località	Carana	29020	29020	Corte Brugnatella	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49734932	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	10171	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Roberto de Longe	29121	29121	Piacenza	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04736326	Convenzione	04290860370	04290860370	220	6	6,6	BT-AU	7750	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Fermi	9	29018	Lugagnano Val D'Arda	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E00233531	Convenzione	04290860370	04290860370	15.000	450	450	MT-AU	952105	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Triacchini	17	40138	Bologna	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E0490974	Convenzione	04290860370	04290860370	220	3	3,3	BT-AU	3620	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Berzantina	30/10	40030	Castel di Casio	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E0490988	Convenzione	04290860370	04290860370	380	20	22	BT-AU	9956	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Fariselli	5	40016	San Giorgio di Piano	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E0490932	Convenzione	04290860370	04290860370	220	4,5	5	BT-AU	5600	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Ronzani	7/39	40033	Casalecchio di Reno	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04900919	Convenzione	04290860370	04290860370	220	6	6,6	BT-AU	11664	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Poggi		40068	San Lazzaro di Savena	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04900905	Convenzione	04290860370	04290860370	220	10	11	BT-AU	12402	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Viale	Giovanni Vicini		40122	Bologna	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E48890872	Convenzione	04290860370	04290860370	220	10	11	BT-AU	11145	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Piazzale	Mario Jacchia	3P	40136	Bologna	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49570497	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	9630	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Giovanni Chiarini		40133	Bologna	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49538424	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	11454	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Montecavallo		40046	Porretta Terme	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT011E53006099	Convenzione	04290860370	04290860370	380	12	12	BT-AU	10200	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Piazzale	Giovanni Dalle Bande Nere	11	40026	Imola	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT011E00042892	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	15269	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Viale	E.De Amicis	107/P	40026	Imola	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04901110	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	15213	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Gherardi		44037	Jolanda di Savoia	Ferrara	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E00236302	Convenzione	04290860370	04290860370	15.000	150	150	MT-AU	498543	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Bologna	534	44124	Ferrara	Ferrara	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49642704	Convenzione	04290860370	04290860370	380	50	50	BT-AU	95601	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Bologna	534	44124	Ferrara	Ferrara	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E50572608	Convenzione	04290860370	04290860370	220	6	6,6	BT-AU	9643	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Corso	Vittorio Veneto	2x	44121	Ferrara	Ferrara	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E48019093	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	8344	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Ostellato		44020	Ostellato	Ferrara	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E48019141	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	10826	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Delle Mandriole	29	44124	Ferrara	Ferrara	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E48019091	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	13858	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Parco del Reno	1x	44042	Centro	Ferrara	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04683032	Convenzione	04290860370	04290860370	380	84	84	BT-AU	148710	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Salinatore	20	47121	Forlì	Forlì-Cesena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04901227	Convenzione	04290860370	04290860370	220	6	6,6	BT-AU	13878	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Campo di Marte	1	47124	Forlì	Forlì-Cesena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49713491	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	10052	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Giancarlo Donati	81/P	47039	Rubicone	Forlì-Cesena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49580544	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	11241	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Savignano Rigo		47030	Savignano al Rubicone	Forlì-Cesena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04266915	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	11143	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Adua		47521	Cesena	Forlì-Cesena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E48859839	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	10500	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Viale	Fratelli Spazzoli		47023	Forlì	Forlì-Cesena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E04901275	Convenzione	04290860370	04290860370	380	15	16,5	BT-AU	17448	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Moretti Marino	43	47521	Cesena	Forlì-Cesena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT001E49585979	Convenzione	04290860370	04290860370	380	18	18	BT-AU	17551	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Cattani Sud	61	41012	Carpi	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT011E10516619	Convenzione	04290860370	04290860370	380	5	5	BT-AU	3812	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Giardini Pietro	34	41026	Pavullo Nel Frignano	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si	
IT011E10040126	Convenzione	04290860370	04290860370	20.000	375	375	MT-AU	214000	1 gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Font																	

IT001E04751891	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	274	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Monte Capra	7B	40037	Sasso Marconi	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04751021	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	512	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Località	Nociveglia		43041	Bedonia	Parma	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04751023	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	169	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Località	Casoni		43059	Tornolo	Parma	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736698	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	326	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Località	Gua		42034	Casina	Reggio Emilia	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736701	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	603	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Del Mescà	15	42030	Ramseto	Reggio Emilia	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04737444	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	508	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Circonvallazione	12B	47028	Verghereto	Forlì-Cesena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736704	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	178	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Aldo Moro	18	42030	Villa Minozzo	Reggio Emilia	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04751015	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	111	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Samorè		43032	Bardi	Parma	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04750808	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	163	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Provinciale	2	43021	Corniglio	Parma	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04752294	Convenzione	04290860370	04290860370	220	3	3,3	BT-AU	0	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Martiri del Ponte Bastia		44011	Argenta	Ferrara	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736993	Convenzione	04290860370	04290860370	380	90	90	BT-AU	184299	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Idice Abbandonato	24	40062	Molinella	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736865	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	1286	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Diga	35	41044	Frassinoro	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04751020	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	434	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Località	Ronconovo		43041	Bedonia	Parma	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736964	Convenzione	04290860370	04290860370	220	3	3,3	BT-AU	4	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Dei Mille	22	40033	Casalechio di Reno	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736697	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	120	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	alla Pieve	5	42035	Castelnovo nè Monti	Reggio Emilia	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736699	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	377	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Roma	133/1	42037	Collagna	Reggio Emilia	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736839	Convenzione	04290860370	04290860370	220	3	3,3	BT-AU	600	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Grezieu Varenne	19	41034	Finale Emilia	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04751016	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	355	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Partigiani Italiani		43030	Calestano	Parma	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736042	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	907	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Aldo Moro	7	29024	Ferriere	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04736726	Convenzione	04290860370	04290860370	380	70	70	BT-AU	176390	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	F.lli Cervi	11	42043	Gattatico	Reggio Emilia	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT011E10524366	Convenzione	04290860370	04290860370	380	1	1	BT-AU	388	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	L.F. Teichfuss	8	41026	Pavullo Nel Frignano	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT011E10588931	Convenzione	04290860370	04290860370	380	1	1	BT-AU	410	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	del Mercato	104	41059	Zocca	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT011E10553551	Convenzione	04290860370	04290860370	380	1	1	BT-AU	0	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Montello	7	41055	Montese	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT011E10535545	Convenzione	04290860370	04290860370	380	1	1	BT-AU	483	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Dello Sport	12	41029	Sestola	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E52776979	Convenzione	04290860370	04290860370	220	0,50	0,50	BT-AU	4320	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Località	Costa Grande		43028	Tizzano Val Parma	Parma	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT011E10507333	Convenzione	04290860370	04290860370	380	1	1	BT-AU	415	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Giardini	63	41022	Fiumalbo	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E49487922	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	292	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Saletto		40010	Bentivoglio	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E49487611	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	29	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Località	Monte Tavianella		40035	Castiglione Dei Pepoli	Bologna	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E53206279	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	414	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Località	San Martino		29022	Bobbio	Piacenza	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT013E00522134	Convenzione	04290860370	04290860370	20.000	70	70	MT-AU	197287	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Strada	Giuseppe Garibaldi	75	43121	Parma	Parma	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT011E53001960	Convenzione	04290860370	04290860370	220	1,5	1,7	BT-AU	390	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Dell'Aeronautica- Località Pian Cavallaro		41029	Sestola	Modena	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E48079689	Convenzione	04290860370	04290860370	15.000	270	270	MT-AU	230290	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Settembrini	17/D	47900	Rimini	Rimini	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E49700798	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	15667	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Ugo Argelli		47922	Rimini	Rimini	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E48019090	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	8132	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	M.Moretti	1x	47832	San Clemente	Rimini	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E49713498	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	11150	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	V.Casetti	2155	47826	Verrucchio	Rimini	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E04602651	Convenzione	04290860370	04290860370	380	10	11	BT-AU	9442	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	San Gaudenzio	1x	47923	Rimini	Rimini	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si
IT001E55104646	Convenzione	04290860370	04290860370	380	11	11	BT-AU	non disponib	1	gennaio	Arpa Emilia-Romagna	Via	Montemaggio		47865	San Leo	Rimini	1	UFFRR4	22	Arpa Emilia-Romagna	Via	Po	5	40139	BOLOGNA	BO	workflow_amm@cert.arpa.emr.it	si

N. Proposta: PDTD-2014-728 del 17/10/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER
relativa alla fornitura di energia elettrica 7. CIG 5971724689**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 21/10/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
